

ORIGINALE



N. 5513/04

REG. SENT.

N. 1333/03 Reg.

Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -MILANO,**
SEZ. II°, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n.1333/2003, proposto da "LEGAMBIENTE",
associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con
D.M. 16.3.1987 dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della L.349/86
-in persona del suo Presidente Regionale dott. Andrea Poggio-
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borasi, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in
Milano, via Visconti di Modrone, n.6;

CONTRO

il Comune di Valfurva (SO), in persona del suo Sindaco pro-
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina
Statella e Mario Pangrazzi ed elettivamente domiciliato presso lo
studio degli stessi, in Milano, via Compagnoni, n.13;

E NEI CONFRONTI DI

1) "Società SCI- Santa Caterina Impianti s.p.a." con sede in
Valfurva (SO) -in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, Confortola Bernardino- rappresentata e difesa dagli
avv.ti Antonio Muffati del Foro di Sondrio e Luca De Censi ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Milano, via Pattari, n.6;

2) "Montagne di Valfurva s.r.l." -in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Compagnoni Fabiana Michela-rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Muffati del Foro di Sondrio e Luca De Censi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Milano, via Pattari, n.6;

PER L'ANNULLAMENTO

della concessione edilizia prot.1134, rilasciata il 22.2.2003 dal Comune di Valfurva alla società "SCI s.p.a. S. Caterina Impianti s.p.a.", in relazione al progetto di variante ed adeguamento delle piste per lo sci alpino "Bucaneve" e "Edelweiss", in località Santa Caterina di Valfurva nonché di ogni atto connesso e conseguente all'autorizzazione.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di tutte le parti intimiate;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle relative difese;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Cons. Concetta Anastasi e uditi gli avvocati come da relativo verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

con atto notificato in data 22.4.2003 e depositato in data 19.5.2003, la ricorrente, dopo aver premesso la sussistenza della

propria legittimazione attiva alla proposizione dell'odierno gravame, precisava che l'impugnata concessione edilizia autorizzava la realizzazione di un impianto di dimensioni assolutamente rilevanti: la pista Bucaneve-Edelweiss, scelta per lo svolgimento di tutte le gare mondiali di sci alpino femminile del 2005, ricadente nell'ambito della "Zona di protezione speciale del Parco Nazionale dello Stelvio (Diritto 79/409/CEE: "Uccelli", Diritto 92/43/CEE "Habitat"), D. Lgs. n.490/1999; L.431/95; D. M. 5.6.1968 -Dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona sita sulla sponda destra del fiume Frodolfo nel Comune di Santa Caterina Valfurva" nonché nell'ambito del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità del Bacino del Po.

Esponendo che, in esecuzione del progetto assentito, venivano immediatamente abbattuti 2300 alberi e venivano effettuati scavi di grandi dimensioni per la sagoma della pista e per la realizzazione di strutture gravemente lesive dell'ambiente circostante, in un tratto caratterizzato, oltretutto, da un potenziale rischio di valanghe, in assenza della previsione di alcuna compensazione ambientale e sulla base di un progetto non ancora completamente definito e in difformità rispetto alla V.I.A..

Avverso l'epigrafato provvedimento, la ricorrente deduceva:

1) eccesso di potere per illogicità manifesta, assenza o carenza di motivazione nella parte in cui si autorizza la costruzione di una pista da sci e l'abbattimento delle piante senza alcuna compensazione ambientale. Carenza istruttoria;

- 2) violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione del D.P.R. 380/2001- e contraddittorietà manifesta in relazione alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentato dalla società SCI s.p.a.;
- 3) eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Contraddittorietà manifesta per mancanza di elementi indispensabili per la completezza dell'intervento;
- 4) eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Contraddittorietà manifesta per mancanza di elementi indispensabili per la completezza dell'intervento;
- 5) violazione di legge (legge regionale 8/76. Violazione degli usi civici del Comune di Valfurva- assenza di valutazioni di impatto ambientale.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Con memoria del 23.7.2003, si costituiva il Comune di Valfurva, rilevando che la ricorrente avrebbe, in sostanza, espresso valutazioni di merito e di opportunità, attingendo da una relazione dell'I.R.E.A.L.P., ma non dal formale parere di V.I.A., quindi indicava tutti i pareri di contenuto positivo acquisiti nel corso dell'istruttoria, che sosteneva essere stata particolarmente scrupolosa.

Contestava compiutamente ogni singolo profilo di gravame e concludeva per il rigetto del gravame, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria del 22.7.2003, la ricorrente illustrava la propria posizione difensiva, in particolare a sostegno di una nuova

istanza cautelare, e, con memoria del 25.6.2004, insisteva nelle già prese conclusioni.

Con atto del 20.5.2003, si costituivano la società "SCI-Santa Caterina Impianti s.p.a." e la società "Montagne di Valfurva s.r.l.", le quali, con le memorie del 22.7.2003, del 21.4.2004, del 20.5.2004 e del 25.6.2004, puntualizzavano la loro tesi difensiva, eccependo, in sintesi, l'inammissibilità:

1) del primo profilo di gravame perché inteso a sindacare il merito amministrativo;

2) del secondo motivo per genericità ed irrivalenza;

3) del terzo perché incentrato sul complessivo progetto di riqualificazione e non sull'impugnata concessione edilizia, che, invece, attiene alla variante della pista;

4) del quarto motivo perché afferente al profilo dell'innervamento artificiale estraneo al provvedimento impugnato;

5) del quinto motivo poiché il Comune di Valfurva non sarebbe dotato di un piano di assestamento delle proprietà silvo-pastorali in quanto non esisterebbero vincoli specifici per gli usi civici.

Nel merito, contestava ogni singolo profilo di gravame e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla pubblica udienza del 7.7.2004, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.1. Va affermata la legittimazione attiva della ricorrente associazione ambientale.

Invero, la Lega Nazionale per l'Ambiente figura tra le associazioni individuate nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 ed è, quindi, legittimata, ai sensi dell'art.18, punto 5, della legge 8 luglio 1986 n.349 a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi diffusi allorché l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, entro i limiti tracciati positivamente dalla legge citata, ovvero da altre fonti legislative, intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico.

Orbene, la legittimazione attiva delle associazioni ambientali aventi i requisiti prescritti -da intendersi come eccezionale, poiché deroga rispetto all'ordinario processo di giuridificazione degli interessi di fatto in interessi legittimi e prescinde quindi dalla riscontrabilità dei criteri all'uopo individuati dalla elaborazione giurisprudenziale- consente l'impugnativa dei provvedimenti che "pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell'ambiente, compromettendone l'adeguata tutela" (cfr: Cons. Stato, Sez. IV° 9.10.2002 n.5365).

Da tali premesse, discende che l'individuazione dello spettro delle censure deducibili nell'ambito dell'impugnativa dei provvedimenti riguardanti in generale il territorio non può coincidere in modo indiscriminato con ogni vizio procedimentale e/o sostanziale deducibile, ma soltanto con quei vizi che -avuto riguardo all'interesse alla tutela dell'ambiente ed agli scopi statutari- hanno costituito il presupposto dell'individuazione

ministeriale: in sostanza, le associazioni ambientali possono svolgere deduzioni se l'attività comportante trasformazione del territorio si trovi ad essere disciplinata dal concorso della normativa urbanistico-edilizia ed ambientale, con esclusione, quindi, degli atti e dei profili che abbiano valenza meramente urbanistica (Consiglio Stato, Sez.IV°, 12 marzo 2001, n.1382).

Diversamente, l'occasione data dall'adozione di provvedimenti abilitativi alla trasformazione o pianificazione territoriale, che l'ordinamento consente e disciplina in quanto afferente ad un'esigenza primaria della società, finirebbe per offrire strumentalmente l'occasione per la propugnazione di una tutela ideale dell'ambiente, avulsa dalla valutazione concreta degli interessi generali in gioco di spettanza della P.A., in confronto alla quale (propugnazione) ogni alterazione del territorio risulterebbe recessiva in quanto dannosa al naturale "essere" dell'ambiente medesimo, con il rischio, magari, di ascrivere un valore socialmente negativo ad attività che lo stesso ordinamento giuridico, invece, regola in quanto meritevoli di considerazione.

Orbene, nella specie, nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza- del resto mai contestata- che gli atti impugnati, pur avendo valenza urbanistico-edilizia, involgono la valutazione di aspetti squisitamente ambientali e paesaggistici, in base al plesso della normativa di riferimento.

2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che la concessione assentita dal Comune sarebbe sprovvista di adeguata motivazione

nonché fondata su un'istruttoria carente, come si desumerebbe dal fatto che la stessa valutazione ambientale redatta da IREALP (nella quale si evidenzierebbero aspetti ambientali critici in ordine alla fattibilità del progetto) ed afferma che il progetto assentito non sarebbe ancora definito in tutti i dettagli, come risulterebbe dalla delibera del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dello Stelvio n.50 del 3.10.1992.

Inoltre, l'impugnata concessione non sarebbe stata preceduta da alcun parere di V.I.A.

Le controinteressate società hanno eccepito l'inammissibilità della censura, in quanto incentrata sulla valutazione di aspetti squisitamente di merito, che, in quanto tali, esulerebbero dai limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo.

Va precisato che le scelte amministrative inerenti la realizzazione di un'opera, anche con riguardo all'eventuale impatto ambientale, pur essendo espressione di una valutazione discrezionale (di merito) dell'Amministrazione, sono pur sempre sindacabili (sul piano della legittimità) per vizi di illogicità e contraddittorietà (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 28.12.1994, n. 1093; Cons. Stato, Sez. I, 9.2.2000, n. 72; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26.1.2001, n. 143; T.A.R. Abruzzo-Pescara 12.7.2002, n. 626).

Con particolare riferimento al tema della valutazione dell'impatto ambientale, il potere dell'amministrazione è caratterizzato da discrezionalità tecnica, più che da discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1169) e, quindi, la valutazione espressa attiene ad una sfera di poteri

infungibili, che può essere sottoposta al sindacato del giudice amministrativo nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato legislativo o nella misura in cui la relativa motivazione evidenzia macroscopiche illogicità ed incongruenze manifeste (cfr. T.A.R. Veneto sez.I°, 7 agosto 1997, n.1291; Cons. Stato, Sez.VI°, 24 agosto 1992 n.615; id., Sez.IV°, 27 settembre 1996 n. 1058; id., Sez.IV°, 27 settembre 1996 n.1062; id., Sez. VI°, 2 giugno 1993 n.407; id., Sez.VI°, 24 agosto 1992 n.615).

Orbene, premessi i limiti entro i quali può essere utilmente svolto l'esame della censura dedotta sotto diversi (ma spesso concordanti) profili, si osserva che, nella specie, la ricorrente pur svolgendo qualche considerazione che impinge nel merito amministrativo, incentra, in effetti, la sua doglianza sulla carenza del parere di V.I.A. nonché su altre carenze istruttorie, e, pertanto, essa può essere perfettamente ricondotta nell'alveo dei vizi sintomatici di legittimità dell'atto amministrativo.

Pertanto, l'eccezione va rigettata.

Nel merito, giova ricordare che "il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata" (art.1, co.2°, D.P.C.M. 27.12.1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6, l. 8 luglio 1986 n.349") e che la relativa istruttoria deve tener conto

"degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva", ai sensi dell'art.6, co.2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n.16100 (in Gazz. Uff., 5 gennaio, n. 4.) - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8 luglio 1986 n.349).

L'art. 151 del D. Lgs. n. 490/99 (già art.7 L. 02.09.39, n.1497) stabilisce che, qualora il bene sul quale s'intende eseguire una qualsiasi opera sia sottoposto a tutela ambientale, chi sul bene medesimo abbia titolo deve necessariamente richiedere all'Autorità regionale il rilascio di relativa autorizzazione, che verifichi la compatibilità dell'opera in questione con la tutela ambientale in generale ed, in particolare, con quella specifica cui è preordinato il vincolo ivi apposto.

Nella specie, l'impugnata concessione risulta assistita da tutti i necessari pareri endoprocedimentali e, specificatamente, dal Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale n.13879 del 30.5.2000, di contenuto favorevole con prescrizioni, cui è seguita la Conferenza di Servizi presso la Comunità Montana Alta Valtellina del 14.5.2002, in adempimento di quanto previsto al punto 1c) delle prescrizioni del precitato decreto regionale di V.I.A., che demanda alla fase progettuale esecutiva la scelta in ordine alla soluzione tecnica più funzionale e meno impattante.

Invero, lo studio dell'I.R.E.A.L.P., indicato dalla parte ricorrente a parametro fondamentale di legalità, costituisce uno strumento ausiliario-tecnico dell'organo legittimato ad emanare il parere, il quale ultimo soltanto acquista rilevanza giuridica vincolante piena per l'emanazione del provvedimento edilizio.

Sotto altro aspetto, la censura si rileva inconferente nella parte in cui deduce questioni in ordine alla larghezza del ponte sul fiume Frodolfo, poiché il punto 6 dell'impugnata concessione edilizia stabilisce: ~~"Non è autorizzata la realizzazione del ponte~~

sul torrente Frodolfo", con ciò escludendo l'opera dall'ambito di riferimento dei lavori assentiti.

Quanto agli aspetti inerenti la prescrizione di compensazione della perdita del patrimonio forestale, prevista dal Decreto di V.I.A. n.13879 del 30.5.2000, giova osservare che il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, con provvedimento prot.1024 del 14.2.2003, si è riservata di definire nei successivi provvedimenti le opere compensative ritenute più opportune con particolare attenzione all'insieme degli interventi previsti nell'area (pag.3).

Pertanto, deve si concludere che non si ravvisano le evidenziate illogicità nell'operato dell'amministrazione.

3. Con il secondo profilo di censura, parte ricorrente deduce, in sostanza, la carenza del diritto di proprietà sull'area oggetto di concessione edilizia in capo alle richiedenti.

La censura, non involgendo palesemente la valutazione di aspetti connessi alla normativa in materia ambientale, in base alle

argomentazioni già svolte, va dichiarata inammissibile, come correttamente eccepito dalla società controinteressata .

4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'incompletezza del progetto per la espressa esclusione, fra le opere assentite con la concessione edilizia de qua, del ponte sul fiume Frodolfo, già previsto dal progetto presentato dalla società "SCI" (con la larghezza di m.40 e con un notevole impatto ambientale, nonostante la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di ~~Milano, nella lettera del 16.7.2002, avesse prescritto "dimensioni~~ più ridotte").

Ad avviso di parte ricorrente, dalla mancata previsione del ponte sul fiume Frodolfo fra le opere assentite, discenderebbe l'irragionevolezza e l'inutilità della costruzione di una pista da sci, che termina in un torrente nel punto ove vengono scaricati i liquami di S. Caterina, oppure il dubbio che, in futuro, possa essere realizzato un ponte dall'impatto devastante.

L'associazione ambientale rilevava, inoltre, la carenza progettuale derivante dalla mancata previsione di un parcheggio - come invece prescritto dallo studio I.R.E.A.L.P.- nonché dal fatto che i servizi di contorno alle strutture in progetto sarebbero poco dettagliati.

La censura impinge nel merito delle soluzioni tecniche possibili, e lamenta anche carenze che non attengono specificatamente ai lavori di cui alla concessione edilizia assentita.

Ad avviso del Collegio, nella specie, non sussistono i presupposti di fatto per ritenere che si sia verificata una scissione dei

diversi interventi, poiché i lavori previsti dall'epigrafata concessione edilizia hanno una loro autonoma e compiuta rilevanza, quali l'adeguamento delle piste da sci, che, in quanto tali, potevano essere assentite legittimamente anche singolarmente, fatte salve le esigenze di armonico raccordo con l'opera (possibilmente pubblica), inerente la costruzione del ponte sul fiume Frodolfo.

Appare inoltre arbitrario trarre conseguenze necessariamente negative dalla mancata contestuale previsione di altre opere, nell'ambito della medesima concessione edilizia.

Al contrario, il comportamento dell'amministrazione può anche essere interpretato come inteso a consentire in tempi brevi la realizzazione delle opere meno complesse, scevre di particolari problemi di natura tecnica e/o giuridica, mentre procede lo studio per la realizzazione delle altre, implicanti la ricerca di soluzioni tecniche particolarmente complesse, in funzione dell'obiettivo di consentire la completa realizzazione di tutte le opere, nel termine previsto per lo svolgimento delle Gare Mondiali di Sci.

Pertanto, il comportamento dell'amministrazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, può essere suscettibile di essere interpretato come particolarmente responsabile nella ricerca della migliore armonizzazione dei contrapposti interessi in gioco e quindi allo stato non appare censurabile.

Pertanto, la censura si appalesa non condivisibile.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che l'impugnata concessione edilizia non contemplerebbe:

a) l'impianto di annevamento, come previsto nel progetto di Sci s.p.a. ed imposto dalla Federazione Internazionale, il quale, importando la costruzione di un bacino impermeabilizzato di 30.40.000 mc., richiederebbe la V.I.A. ed un relativo progetto;

b) una eventuale verifica con gli enti interessati per quanto concerne le necessarie alimentazioni idriche, limitandosi ad indicare genericamente una fonte di captazione presso la palazzina AEM, da cui l'acqua dovrebbe essere convogliata lungo le piste mediante apposito pompaggio;

c) le stazioni di partenza, di arrivo e di quelle intermedie.

Il motivo, tendente a censurare, fondamentalmente, questioni di merito, è, comunque, improcedibile, dal momento che l'amministrazione dimostra che, nelle more, con le Conferenze di Servizio del 13.1.2003 e del 28.1.2004, sono stati posti in essere una serie di atti, quali gli impianti sciistici di risalita, le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti nonché le reti tecnologiche, sfociate nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Valfurva con provvedimento prot.n.2264 del 19.4.2004.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che, nella concessione edilizia, ricadrebbero alcuni mappali ricompresi nel piano di assestamento delle proprietà Silvo-Pastorali del Comune di Valfurva sottoposti agli usi civici, che non possono essere alienati e non possono subire mutamento di destinazioni d'uso senza autorizzazione.

La censura è infondata sia perché il Comune ha dimostrato di aver acquisito l'autorizzazione della Comunità Montana Alta Valtellina con decreto n.1508 del 22.2.2003 per il taglio degli alberi, per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni e per i lavori assentiti nonché il decreto della Regione Lombardia di deroga urbanistica n.2041 del 17.2.2003.

Per quanto concerne gli usi civici, a prescindere da dubbi circa l'ammissibilità della legittimazione della ricorrente associazione a sollevare questioni non aventi diretta ed immediata rilevanza ambientale, le censura risulta ormai superata, in quanto, nelle more del giudizio, sono intervenuti la delibera di G.M. di Valfurva n.3 del 12.1.2004, che, ex art.4, 2° comma, della l.r. 24.5.1985 n.52, ha assentito il mutamento di destinazione d'uso dei terreni interessati dalle piste da sci de quibus ed il provvedimento rilasciato dalla Regione Lombardia per l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, costituito dall'atto prot. n.M1.2004.0000549 del 12.1.2004 della Direzione Generale Agricoltura- Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano-Struttura Sviluppo dei Sistemi Agricoli di Montanga e delle Filiere Silvo-Pastorali.

Pertanto, la censura non può essere condivisa.

In conclusione, il ricorso si appalesa **INFONDATA** e va **RIGETTATO**.

Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art.92, 1° cpv. C.P.C.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano (Sez.II°), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, **LO RIGETTA.**

Dispone l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art.92, I° cpv. c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in MILANO, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:

dott.ssa ANGELA RADESI

Presidente

Angela Radesi

dott.ssa CONCETTA ANASTASI Cons. Rel. Est.

Concetta Anastasi

dott. MARCO BIGNAMI

Referendario

